

## **Decreto-legge del 21/03/1978 n. 59 -**

Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 22 marzo 1978*

### **Articolo 12**

Art. 12.

**Articolo 12 - Art. 12.**

*In vigore dal 19/05/1978*

*Modificato da: Legge del 18/05/1975 n. 191 Articolo unico*

Chiunque cede la proprieta o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorita locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche le generalita dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilita del bene e gli estremi del documento di identita o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'intere ssato.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorita' di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere effettuat anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione e' accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

[Torna al sommario](#)